Avviso Pubblico per Manifestazione di Interesse

finalizzata al coinvolgimento di Enti del Terzo Settore per l'ideazione e l'attivazione, in co-progettazione, del LEPS Prevenzione dell'allontanamento familiare P.I.P.P.I. annualità 2024-2025-2026 in favore delle famiglie appartenenti ai Comuni degli Ambiti Territoriali Sociali 21-22-23

Approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1396 del 04/11/2026

Introduzione

La Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", prevede che la Repubblica assicuri, alle persone e alle famiglie, un "sistema integrato di interventi e servizi sociali", promuova interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, prevenga, elimini o riduca le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.

Per "interventi e servizi sociali" si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti e a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.

La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, sopra descritto, compete agli Enti Locali, alle Regioni ed allo Stato, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali, anche in ottemperanza di quanto previsto dalla Carta Costituzionale agli Articoli 117 e 118.

Sono attribuiti ai Comuni, che le esercitano anche attraverso forme di gestione associata, la progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini.

L'Ambito Territoriale Sociale n. 21 (ATS 21), in qualità di Ambito capofila, è beneficiario delle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS), assegnate con Deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 287/2026. Tali risorse sono destinate al finanziamento di diversi Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS), tra cui il LEPS "Prevenzione dell'allontanamento familiare – Programma P.I.P.P.I.".

L'Ambito Territoriale Sociale n. 21, in qualità di Ambito capofila degli Ambiti Territoriali Sociali n. 21, n. 22 e n. 23, è individuato quale soggetto deputato al coordinamento, alla gestione e all'attuazione del LEPS P.I.P.P.I. per le annualità 2024, 2025 e 2026 del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali. L'attuazione del Programma è prevista sull'intero territorio degli Ambiti Territoriali Sociali n. 21, n. 22 e n. 23, a beneficio delle famiglie residenti nei Comuni afferenti ai medesimi Ambiti.

La Legge di Bilancio 2022, al comma 160, ha previsto che i Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali, LEPS, siano realizzati dagli Ambiti Territoriali Sociali che costituiscono la sede necessaria nella quale programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attività utili al raggiungimento dei LEPS medesimi.

Il Piano nazionale degli interventi e servizi sociali vigente prevede, tra i vari LEPS, che in ogni Ambito Territoriale Sociale sia realizzato il Programma di Intervento Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione.

Il presente Avviso per Manifestazione di Interesse è pertanto finalizzato al coinvolgimento di Enti del Terzo Settore per l'ideazione e l'attivazione, in co-progettazione, del LEPS "Prevenzione dell'allontanamento familiare – Programma P.I.P.P.I.", in favore delle famiglie appartenenti ai Comuni degli Ambiti Territoriali Sociali n. 21, n. 22 e n. 23, nell'ambito del coordinamento e della gestione assicurati dall'ATS 21 in qualità di Ambito capofila.

Art. 1. L'oggetto della co-progettazione: il LEPS P.I.P.P.I.

L'oggetto specifico della co-progettazione consiste nell'attuazione operativa del modello metodologico nazionale del Programma P.I.P.P.I. (Programma di Intervento Per la Prevenzione dell'Istituzionalizzazione), finalizzato a contrastare le condizioni di vulnerabilità familiare e a prevenire l'allontanamento dei minorenni dal nucleo d'origine, promuovendo una genitorialità positiva, in conformità con le *Linee di indirizzo nazionali per l'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità* di cui al programma di implementazione allegato al decreto interministeriale D.I. del 2 aprile 2025.

Art. 2. I Soggetti Destinatari degli Interventi

I beneficiari diretti degli interventi sono i nuclei familiari con figli minorenni (nella fascia d'età target 0-11 anni) residenti o stabilmente dimoranti nei Comuni facenti parte degli AATTSS 21-22-23 che si trovano in situazioni di vulnerabilità sociale, relazionale, educativa o materiale. Il target di età può essere derogato qualora la presa in carico sociale lo richieda.

Gli interventi sono rivolti a un target programmato di almeno n. 30 nuclei familiari complessivi per il triennio di finanziamento.

L'individuazione, la selezione e l'accesso delle famiglie al Programma spettano ai Servizi Sociali Professionali degli Ambiti Territoriali Sociali n. 21, n. 22 e n. 23, secondo le rispettive competenze territoriali, anche su segnalazione della rete territoriale (scuole, servizi sanitari, pediatri, consultori).

Art. 3 – Modalità attuative

Le attività e le prestazioni oggetto del servizio dovranno essere strutturate e declinate attorno alle tre aree di intervento di cui alla DGR Marche 287/2026 e di seguito indicate:

a) *Area sostegno educativo:*
 - Interventi di educativa domiciliare;
 - Interventi di educativa territoriale.

b) *Area solidarietà tra famiglie:*
 - Attivazione di gruppi genitori/bambini o di gruppi tra famiglie;
 - Affidamenti part-time, forme "leggere" di affido, famiglie di appoggio.

c) *Area collaborazione e co-progettazione scuola/servizi:*
 - Équipe integrate con il sistema scolastico;
 - Sostegno socio-educativo scolastico.

I riferimenti concettuali e operativi per il lavoro in équipe sono contenuti nelle *Linee di indirizzo nazionali per l'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità,* approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in sede di Conferenza Unificata il 21 dicembre 2017.

Art. 4 Il personale per lo svolgimento dei Servizi

Gli operatori impiegati nelle attività di co-progettazione dovranno avere idonei titoli di studio, adeguata formazione, e pregresse esperienze professionali atte a garantire l'esaustivo espletamento del servizio.

È richiesta la messa a disposizione dei seguenti profili professionali minimi:

- Educatori Professionali/Pedagogisti: In possesso di adeguato titolo, per lo svolgimento dell'educativa domiciliare e la conduzione dei gruppi.
- Psicologi/Psicoterapeuti: Iscritti all'Albo, per il supporto specialistico alle équipe, la supervisione e l'eventuale co-conduzione dei gruppi di confronto per genitori.
- Eventuali figure specialistiche qualora la tipologia di interventi da implementare lo richieda.
- Coordinatore di Progetto: Figura di raccordo organizzativo e responsabile del monitoraggio delle attività interne.

Tutto il personale impiegato dall'Ente del Terzo Settore è tenuto a partecipare ai percorsi formativi di aggiornamento del Programma d'intervento organizzati periodicamente dall'Università di Padova e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ad integrarsi stabilmente all'interno delle Équipe Multidisciplinari attivate per ciascun nucleo familiare.

Il soggetto Partner dovrà occuparsi della sostituzione degli operatori risultati assenti per malattia/infortunio o di quelli dimissionari ed è tenuto ad assicurare la continuità del servizio per tutta la durata contrattuale.

Per gli operatori addetti al servizio trova applicazione il Contratto Collettivo Nazionale dei lavoratori delle Cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, qualora assunti a tempo determinato o indeterminato, fatte salve le eventuali altre forme di instaurazione del rapporto di lavoro secondo la normativa vigente.

La realizzazione degli interventi dovrà essere assicurata in stretto raccordo con i Servizi Sociali Professionali degli Ambiti Territoriali Sociali n. 21, n. 22 e n. 23 e con gli altri soggetti operanti nei rispettivi territori, al fine di garantire il necessario coordinamento e la messa in rete dei vari interventi attivabili, nonché l'integrazione con le altre progettualità degli Ambiti.

Il soggetto Partner garantisce inoltre il rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e di tutela dei dati personali (GDPR).

Al fine di rispondere alla complessità dei bisogni dei minori presi in carico, potrà essere richiesta, qualora non già direttamente garantita e ove prevista dal Piano Individualizzato predisposto dal Servizio Sociale Professionale, per ciascun caso, l'erogazione di specifici servizi, interventi e prestazioni accessorie. Nel caso in cui il soggetto individuato si trovasse nelle condizioni di dover acquisire tali attività all'esterno non si verrà a creare alcun rapporto giuridico-economico tra l'Ambito Territoriale Sociale n. 21 e il terzo, restando l'incaricato per la realizzazione della co-progettazione, unico referente nei confronti dell'Ambito Territoriale Sociale n. 21, in qualità di Ambito capofila.

Art. 5 Spese ammissibili

In virtù della natura del finanziamento delle attività, queste ultime sono vincolate a specifiche normative, riportate nella Deliberazione della Giunta Regionale Marche n. 287 del 23/03/2026, già citata.

Di seguito si indicano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività a carico delle aree di intervento, sulle quali è possibile imputare i costi:

a) *Area sostegno educativo:*
 - Interventi di educativa domiciliare;
 - Interventi di educativa territoriale;
 - Conduzione gruppi genitori/bambini;
 - Sostegno psicologico/psicoterapeutico alle famiglie target;
 - Acquisto materiale formativo per attività connesse al dispositivo di intervento.

b) *Area solidarietà tra famiglie:*
 - Spese per attivazione di gruppi genitori e di gruppi bambini;
 - Partecipazione alle riunioni di équipe multidisciplinari;
 - Sostegno alle attività di supervisione e di coordinamento;
 - Acquisto di materiali didattici per attività connesse al dispositivo di intervento;
 - Spese per eventuale copertura assicurativa per le famiglie di appoggio;
 - Attività formative e di coordinamento delle famiglie di appoggio.

c) *Area collaborazione e co-progettazione scuola/servizi:*
 - Progettazione/realizzazione di interventi sul gruppo classe del bambino/a target per la costruzione di una comunità scolastica positiva;
 - Sostegno alla collaborazione interprofessionale scuola/servizi;
 - Acquisto materiale didattico per attività connesse al dispositivo di intervento;
 - Sostegno al funzionamento della rete di scuole.

Art. 6. Le Risorse economiche e le Fonti di finanziamento

Il LEPS "Prevenzione dell'allontanamento familiare – Programma P.I.P.P.I." per il triennio 2024-2026 è finanziato mediante le risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS) assegnate all'Ambito Territoriale Sociale n. 21, in qualità di Ambito capofila, a beneficio degli Ambiti Territoriali Sociali n. 21, n. 22 e n. 23.

Ai fini della presente procedura di co-progettazione, le risorse economiche complessivamente destinate alla realizzazione delle attività progettuali ammontano a **€ 210.279,00**, così suddivise per annualità:

- **FNPS 2024:** € 70.093,00;
- **FNPS 2025:** € 70.093,00;
- **FNPS 2026:** € 70.093,00.

La ripartizione delle risorse tra gli Ambiti Territoriali Sociali n. 21, n. 22 e n. 23 è stata definita e formalizzata nell'**Accordo tra Enti in fase di sottoscrizione dagli Enti interessati**, che disciplina le modalità di gestione e attuazione del Programma P.I.P.P.I. da parte dell'ATS 21 in qualità di Ambito capofila.

In conformità a quanto stabilito nel predetto Accordo tra Enti, le risorse complessivamente disponibili sono ripartite tra gli Ambiti Territoriali Sociali come segue:

Ambito Territoriale	**Popolazione 0-11**	**Peso %**	**Quota Budget**	*di cui*	*Area sostegno educativo*	*Area solidarietà tra famiglie*	*Area collaborazione e co-progettazione scuola/servizi*
ATS 21	8352	53,01%	111.468,90 €		*79.515,00 €*	*15.976,95 €*	*15.976,95 €*
ATS 22	4718	29,95%	62.978,56 €		*45.000,00 €*	*13.978,56 €*	*4.000,00 €*
ATS 23	2684	17,04%	35.831,54 €		*25.082,00 €*	*5.374,77 €*	*5.374,77 €*
TOTALE		**100%**	**210.279,00 €**				

Le suddette quote costituiscono il **quadro finanziario di riferimento per l'attuazione territoriale del Programma** e saranno utilizzate per il finanziamento degli interventi realizzati in favore dei nuclei familiari afferenti ai rispettivi Ambiti Territoriali Sociali. Ciascun ATS durante l'esecuzione progettuale potrà, in relazione ai bisogni dei nuclei presi in carico, valorizzare maggiormente l'una o l'altra attività all'interno delle aree di intervento.

L'Ambito Territoriale Sociale n. 21, in qualità di Ambito capofila, provvede alla gestione amministrativa delle risorse e alla rendicontazione complessiva delle attività realizzate nell'ambito del Programma, nel rispetto della destinazione delle risorse e della ripartizione territoriale sopra indicata.

Le risorse finanziarie destinate alla co-progettazione sono articolate in tre annualità:

- **FNPS 2024**
- **FNPS 2025**
- **FNPS 2026**

Le risorse economiche, in ragione della natura giuridica della co-progettazione e del rapporto di collaborazione instaurato tra l'Amministrazione procedente e l'Ente del Terzo Settore selezionato, sono da ricondurre ai contributi disciplinati dall'articolo 12 della Legge n. 241/1990.

Si specifica che eventuali ulteriori finanziamenti che dovessero rendersi disponibili nel corso dell'attuazione della co-progettazione e risultare finalizzati alla realizzazione di interventi riconducibili alla tipologia di presa in carico prevista dal LEPS in argomento potranno essere affidati al soggetto partner individuato nell'ambito della presente co-progettazione, previa verifica della coerenza degli stessi con l'oggetto e le finalità del partenariato.

Art. 7. Durata

La durata del partenariato è stata quantificata **in mesi 30**, decorrenti dalla stipula del relativo contratto o dall'avvio del relativo servizio se altrimenti disposto, e, comunque, fino ad esaurimento delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 8. Rendicontazione delle attività

L'Ambito Territoriale Sociale n. 21, in qualità di Ambito capofila degli Ambiti Territoriali Sociali n. 21, n. 22 e n. 23, provvederà alla rendicontazione complessiva delle attività realizzate nell'ambito del Programma, pertanto, così come disciplinato dalla Deliberazione di Giunta Regionale citata nel precedente art. 5, sarà attivato un sistema analitico di rendicontazione delle spese sostenute per l'attuazione complessiva del progetto.

Saranno oggetto di rendicontazione tutte le spese effettivamente sostenute e comprovate.

Art. 9. Procedura amministrativa della co-progettazione

La presente procedura di co-progettazione è svolta in applicazione dell'art. 55 del D. Lgs. n. 117 del 03/07/2017, Codice del Terzo Settore (CTS), in coerenza con le Linee guida sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed ETS approvate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31/03/2021.

La Corte costituzionale con sentenza n. 131 del 20/05/2020 ha definito la co-progettazione come "*una delle più significative attuazioni del principio di sussidiarietà orizzontale valorizzato dall'art. 118, quarto comma, Cost.*", un originale canale di "amministrazione condivisa", alternativo a quello del profitto e del mercato, scandito "*per la prima volta in termini generali come una vera e propria procedimentalizzazione dell'azione sussidiaria*".

Inoltre, la medesima Corte ha affermato che la procedura "*non si basa sulla corresponsione di prezzi e corrispettivi dalla parte pubblica a quella privata, ma sulla convergenza di obiettivi e sull'aggregazione di risorse pubbliche e private per la programmazione e la progettazione, in comune, di servizi e interventi diretti a elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, secondo una sfera relazionale che si colloca al di là del mero scambio utilitaristico*".

In ultimo, l'Art. 6. (Principi di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale. Rapporti con gli enti del Terzo settore) del D. Lgs. n. 36/2023 "Codice dei contratti pubblici" prevede, al comma 1, che "*in attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi i contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017*".

La presente procedura amministrativa è, pertanto, attivata ai sensi della L. n. 241/1990.

A seguito del Tavolo di concertazione "*Sostegno alle capacità genitoriali e politiche giovanili*" svoltosi il 15/09/2026 c/o la Sala Consiliare del Comune di San Benedetto del Tronto coinvolgendo gli Enti del Terzo Settore del territorio dei tre ATS del Piceno, è stata individuata, tra le diverse procedure attivabili per l'attuazione del LEPS P.I.P.P.I., la co-progettazione quale strumento maggiormente idoneo a garantire l'integrazione degli interventi, la continuità della presa in carico e il perseguimento degli obiettivi previsti dal Programma P.I.P.P.I., assicurando al contempo la maggiore efficacia degli interventi, l'integrazione delle risorse disponibili e la qualità delle prestazioni erogate in favore dei nuclei familiari beneficiari.

Art. 10. Soggetti che possono manifestare interesse

Possono presentare manifestazione di interesse gli Enti del Terzo Settore (ETS) territoriali interessati, iscritti al RUNTS, rientranti nelle tipologie di cui all'art. 4 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e in particolare:

a) organizzazioni di volontariato;
b) associazioni di promozione sociale;
c) enti filantropici;
d) imprese sociali;
e) cooperative sociali;
f) reti associative;
g) società di mutuo soccorso;
h) associazioni, riconosciute o non riconosciute;
i) fondazioni;
l) altri enti di carattere privato diversi dalle società.

È ammessa la partecipazione sia in forma singola sia in forma aggregata.

Art. 11. Requisiti di partecipazione

I soggetti proponenti, ETS, devono possedere e attestare per iscritto, ciascuno per la propria natura giuridica, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione i seguenti requisiti:

Requisiti di ordine generale

Possono manifestare interesse i soggetti che:

- non incorrono e non siano incorsi nelle situazioni di esclusione di cui agli art. 94 e 95 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., applicabile alla fattispecie in via analogica;

- sono in regola in materia di contribuzione previdenziale assicurativa e assistenziale (Documento Unico di Regolarità Contributiva – DURC – se applicabile).

In caso di raggruppamenti, tutti i sopra definiti requisiti dovranno essere posseduti da ciascun singolo proponente.

Requisiti di idoneità professionale

Possono manifestare interesse i soggetti iscritti nel Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo settore (RUNTS).

In caso di raggruppamenti, il requisito dovrà essere posseduto da ciascun singolo proponente.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

Possono manifestare interesse soggetti che hanno svolto per almeno 24 mesi negli ultimi 5 anni, progetti in favore di minori e famiglie in condizione di vulnerabilità.

Tale esperienza andrà documentata attraverso una sintetica descrizione all'interno delle dichiarazioni rese nella Manifestazione di interesse.

In caso di raggruppamenti, i sopra definiti requisiti dovranno essere posseduti complessivamente dalla compagine aggregata.

Requisiti di capacità economico-finanziaria

Possono manifestare interesse soggetti che hanno maturato, nei migliori tre anni dei cinque esercizi finanziari precedenti a quello di pubblicazione del presente avviso, un volume complessivo di entrate (da bilancio o rendiconto) o un fatturato globale non inferiore all'importo complessivo messo a disposizione per la presente co-progettazione.

In caso di raggruppamenti, i sopra definiti requisiti dovranno essere posseduti complessivamente dalla compagine aggregata.

Art. 12. Presentazione della manifestazione di interesse

La Manifestazione di interesse dovrà essere inviata, utilizzando esclusivamente il modello allegato al presente Avviso entro le ore 12:00 del 20/11/2026, al seguente indirizzo PEC: protocollo@cert-sbt.it

Nell'oggetto della PEC dovrà essere indicato "Manifestazione di interesse per co-progettazione LEPS P.I.P.P.I. 2024-2026".

L'istanza, di cui all'Allegato A.1, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante e contenere le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti nel presente Avviso.

Dovranno essere, inoltre, indicate una o più persone incaricate di partecipare ai lavori del gruppo, per i quali sarà necessario allegare curriculum/a personale e professionale/i.

Con la presentazione dell'istanza, il richiedente dichiara di accettare tutte le prescrizioni di cui al presente Avviso pubblico. In caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci si procederà ai sensi dell'art. 76 del DPR. n. 445/2000.

In merito alle dichiarazioni rese, con particolare riferimento alle esperienze progettuali svolte e alla loro durata, l'ATS21 potrà richiedere ulteriore documentazione e/o effettuare verifiche al fine di accertare la veridicità di quanto dichiarato.

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni d'interesse pervenute successivamente al suddetto termine ovvero sprovviste di firme e/o con documentazione incompleta. Non saranno accettate domande compilate su modelli diversi da quello indicato e/o carenti anche di uno solo degli allegati obbligatori.

Art. 13. Ammissione alla co-progettazione

Dopo la chiusura del termine previsto per l'accoglimento delle Manifestazioni di Interesse, la Commissione di valutazione, nominata dal Responsabile Unico del Procedimento (RUP), composta da referenti di ogni ATS, procederà all'analisi della regolarità formale delle domande, verificando la correttezza e completezza delle dichiarazioni rese e dei documenti allegati.

Sarà ammesso alla co-progettazione il Soggetto proponente, in possesso dei requisiti come sopra definiti, che avrà raggiunto il miglior punteggio assegnato alla scheda progettuale.

Il Punteggio sarà assegnato sulla base dei seguenti parametri:

Parametro	**Punteggio massimo e Criteri di valutazione**
Esperienza del soggetto proponente nell'attuazione di interventi di sostegno alla genitorialità, tutela dei minori e lavoro con le famiglie vulnerabili, con particolare riferimento al Programma P.I.P.P.I. o a progettualità analoghe	**Fino a 10 punti**. Saranno valutati l'esperienza maturata negli ultimi cinque anni, la continuità degli interventi, la complessità delle progettualità realizzate e i risultati conseguiti.
Qualità della proposta progettuale e del modello di intervento P.I.P.P.I.	**Fino a 25 punti**. Saranno valutati: • la coerenza con il modello metodologico nazionale P.I.P.P.I.; • la qualità della presa in carico multidisciplinare; • l'integrazione tra i dispositivi previsti dal Programma; • le modalità di coinvolgimento attivo dei nuclei familiari; • gli strumenti di monitoraggio e valutazione degli esiti; • la sostenibilità e la fattibilità della proposta.
Organizzazione del servizio e composizione dell'équipe multidisciplinare, con riferimento a modalità di esecuzione specifiche per ciascun ATS partner	**Fino a 25 punti**. Saranno valutati l'assetto organizzativo, l'adeguatezza delle figure professionali, le modalità di coordinamento con il Servizio Sociale Professionale, la continuità

	operativa e la capacità di garantire tempestività nell'attuazione degli interventi.
Radicamento territoriale e rete di collaborazione	**Fino a 15 punti**. Saranno valutati: • la conoscenza dei contesti sociali degli Ambiti Territoriali Sociali n. 21, n. 22 e n. 23; • l'esperienza documentata nella realizzazione di interventi rivolti a famiglie e minori nei territori degli Ambiti interessati o in contesti territoriali analoghi; • la qualità delle collaborazioni attive con servizi pubblici, istituzioni scolastiche, enti del Terzo Settore, associazioni, realtà sportive, culturali e di volontariato presenti nei territori interessati; • la capacità di attivare risorse formali e informali delle comunità locali a supporto dei nuclei familiari.
Formazione continua, supervisione e qualità metodologica	**Fino a 10 punti.** Saranno valutati il piano di formazione continua degli operatori, la previsione di attività di supervisione metodologica e professionale, la partecipazione ai percorsi formativi previsti dal Programma P.I.P.P.I. e gli strumenti di aggiornamento finalizzati a garantire la qualità e l'omogeneità degli interventi.
Azioni innovative e sviluppo della comunità educante	**Fino a 10 punti**. Saranno valutate le azioni innovative proposte per il rafforzamento della comunità educante, della partecipazione delle famiglie, dell'inclusione sociale, della prevenzione del disagio minorile e dello sviluppo di reti di prossimità.
Valore della compartecipazione in termini di risorse professionali, strumentali e finanziarie	**Fino a 5 punti**, assegnati con la formula: **P = Cp/Cm × 5**, dove **Cp** è il valore della compartecipazione proposta e **Cm** è il valore della compartecipazione più elevata tra le proposte.
Totale	**Fino a 100 punti**

Per la determinazione del valore da attribuire alla proposta, utilizzando i criteri non oggettivi sopra indicati, verrà attribuito un giudizio collegale secondo la seguente scala:

VALUTAZIONE	COEFFICIENTE
Non valutabile	0
Inadeguato	0,2
Insufficiente	0,4
Quasi sufficiente	0,5
Sufficiente	0,6
Discreto	0,7

Buono	0,8
Distinto	0,9
Ottimo	1

Quindi la Commissione giudicatrice calcolerà la media dei coefficienti assegnati dai singoli componenti per ogni elemento (sub-criterio) di valutazione.

L'ATS21 si riserva la facoltà di procedere all'individuazione del soggetto anche in presenza di una sola proposta purché valida e congruente con il presente Avviso.

Verranno escluse le proposte progettuali che non totalizzeranno un valore complessivo minimo di almeno 60 punti/100.

Il soggetto selezionato per le fasi di co-progettazione e co-gestione sarà quello che avrà totalizzato il miglior punteggio complessivo, attribuito sulla base dei criteri sopra specificati.

Art. 14. Fasi della co-progettazione

Con il soggetto proponente ammesso alla procedura verrà avviata l'attività di co-progettazione delle attività, articolata come segue:

a) attivazione di tavoli di lavoro per l'elaborazione del progetto attuativo e il relativo piano finanziario; nello specifico si procederà alla definizione e individuazione:

- analitica e di dettaglio degli obiettivi da conseguire, degli interventi da attuare e delle modalità di funzionamento;
- degli elementi e delle caratteristiche di innovatività, sperimentalità e miglioramento della qualità degli interventi e dei servizi co-progettati;
- di dettaglio del costo delle diverse prestazioni;
- di dettaglio dell'assetto organizzativo tra l'ATS 21, in qualità di Ambito capofila, e il partner progettuale nell'ambito della gestione dei servizi e degli interventi;
- delle prestazioni migliorative e dei relativi costi ed economie;
- degli strumenti di monitoraggio e valutazione.

b) sottoscrizione della convenzione di co-progettazione per l'attuazione dei servizi e delle attività di competenza.

Al momento dell'assunzione dell'incarico, il soggetto partner sarà tenuto a nominare un coordinatore, referente unico per tutti i servizi oggetto della co-progettazione.

La co-progettazione può essere riattivata su richiesta dell'ATS21 anche durante la fase di esecuzione della convenzione, qualora si manifesti la necessità o l'opportunità di rivedere o implementare l'assetto raggiunto con l'accordo. La riattivazione del procedimento di co-progettazione avverrà attraverso l'invio di convocazione al tavolo rivolto al soggetto interessato, con indicazione degli argomenti che saranno oggetto del nuovo accordo, al fine di concordare le modifiche e le integrazioni da effettuare.

Il partner si impegna a rispettare le disposizioni illustrate in sede di progetto e sarà unico responsabile della qualità delle attività/azioni svolte e della gestione complessiva delle stesse. Dovrà, inoltre, aggiornare periodicamente l'Ambito e dovrà rendersi disponibile a produrre tutte le informazioni che l'Amministrazione ritenga necessarie per il monitoraggio e rendicontazione del progetto.

Art. 15. Convenzione di co-progettazione

Tra l'Ambito Territoriale Sociale n. 21, in qualità di Ambito capofila degli Ambiti Territoriali Sociali n. 21, n. 22 e n. 23, e il soggetto partner individuato verrà sottoscritta una Convenzione di co-progettazione.

Nella convenzione, oggetto di definizione congiunta, saranno indicati:

a) la durata del partenariato, che decorrerà dalla sottoscrizione della medesima convenzione;

b) gli impegni comuni e quelli propri di ciascuna parte, incluso il rispetto della disciplina vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

c) il quadro economico risultante dalle risorse, anche umane, messe a disposizione dal Comune e da quelle offerte dagli Enti pubblici e dagli ETS nel corso del procedimento;

d) le eventuali garanzie e le coperture assicurative richieste all'ETS;

e) i termini e le modalità della rendicontazione delle spese;

f) i limiti e le modalità di revisione della convenzione, anche a seguito dell'eventuale riattivazione della co-progettazione.

Art. 16. Responsabile Unico del Procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la Coordinatrice dell'Ambito Territoriale Sociale n. 21 Maria Simona Marconi, reperibile al seguente indirizzo e-mail: ambito21@comunesbt.it.

Art. 17. Clausole di salvaguardia

L'Amministrazione procedente si riserva la facoltà di revocare, modificare, annullare il presente Avviso Pubblico, ove se ne ravvedesse la necessità.

La presentazione della Manifestazione di Interesse comporta l'accettazione di tutto quanto previsto nel presente Avviso e nelle norme cui esso fa riferimento.

Art. 18. Pubblicità e comunicazioni

Il presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di San Benedetto del Tronto, quale Comune capofila dell'Ambito Territoriale Sociale n. 21, sul sito dell'Ambito Territoriale Sociale n. 21 e sui siti istituzionali degli Ambiti Territoriali Sociali n. 22 e n. 23, secondo le modalità previste dai rispettivi ATS.

Eventuali informazioni e chiarimenti circa gli atti dell'istruttoria possono essere richiesti al seguente indirizzo di posta elettronica: ambito21@comunesbt.it.

Art. 19. Informativa privacy

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 101/2018 e del "Regolamento (UE) 2016/679", si informa che i dati forniti saranno trattati dall'Amministrazione, anche in forma aggregata, con o senza l'ausilio di strumenti informatici, esclusivamente per le finalità istituzionali connesse alla presente procedura.

Per la partecipazione alla presente procedura il conferimento dei dati è obbligatorio, pertanto, l'eventuale mancanza di consenso potrà comportare l'esclusione dalla stessa. I dati personali identificativi, sensibili e giudiziari potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati quali collaboratori, consulenti, Pubbliche Amministrazioni, ove necessario e nei limiti strettamente pertinenti al perseguimento delle finalità sopra descritte.

Con la sottoscrizione e l'invio della manifestazione di interesse gli Enti aderenti esprimono il loro consenso al suddetto trattamento.

Allegati:

- Allegato A.1) Domanda per manifestazione di interesse;
- Allegato A.2) Dichiarazione di intenti per la costituzione di RTI/ATS.

San Benedetto del Tronto, 05/11/2026

Il Responsabile del Procedimento

Coordinatore dell'Ambito Territoriale Sociale n. 21

F.to[1] Maria Simona Marconi

[1] Firma autografata sostituita con indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del D. Lgs. 39/1993, art. 3, comma 2.